

Decreto 27 novembre 2001 n.121

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti gli articoli 1, 7 e 8 della Convenzione monetaria sottoscritta tra la Repubblica Italiana, per conto della Comunità Europea, e la Repubblica di San Marino, resa esecutiva con Decreto dell'8 febbraio 2001 n. 19;

Vista la decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 29 maggio 2000 relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione alla introduzione dell'euro;

Visto il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;

Ritenute la straordinaria necessità e urgenza di disciplinare taluni aspetti dell'attività bancaria e finanziaria, nonché di assicurare in maniera tempestiva e completa la tutela dell'euro dalle falsificazioni;

Vista la Legge del 16 dicembre 1998 n. 124 sulla "Introduzione dell'euro";

Visto l'articolo 3 della Legge 8 luglio 1974 n. 59;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 23 novembre 2001 n.24;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulgiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

Conversione in euro dei conti ed emissione di titoli di credito

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le banche, previa informativa da darsi in via personale mediante comunicazione diretta, possono trasformare in euro i conti della clientela denominati in lire, salvo che il cliente, entro 15 giorni, richieda alla banca, con atto scritto, di mantenere la denominazione in lire del conto fino al 31 dicembre 2001. Sui conti trasformati in euro i clienti possono continuare a operare in lire, anche mediante emissione di assegni, fino al 31 dicembre 2001.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti espressi in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita alla valuta di denominazione originaria del conto.

3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonché negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Ad essi si applicano le regole di arrotondamento definite dal decreto 19 aprile 1999 n. 43. A decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data non possono essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facoltà di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002.

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli Uffici Postali e a tutti gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria.

Art.2

Cessazione del corso legale della lira italiana

1. Le banconote e le monete metalliche denominate "lire italiane" continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002.

Art.3

Medaglie e gettoni in euro

1. Sono vietati la produzione, l'emissione, lo stoccaggio, l'importazione, la distribuzione e il commercio di medaglie, gettoni metallici o altri oggetti metallici simili a monete che riportino la scritta "Euro", "Euro Cent" o scritte similari o che riproducano anche parzialmente, l'immagine del lato comune o di quello nazionale delle monete in euro.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa la cui misura può essere stabilita fino al 40% del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.

3. Oltre alla sanzione di cui al comma 2, il trasgressore è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tremila (euro 1,55) a lire trentamila (euro 15,49), per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico simile a monete, vietati ai sensi del comma 1.

Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano, in quanto compatibili, quelle previste dalla Legge 25 aprile 1996 n. 41.

Art.4

Fabbricazione o detenzione di programmi informatici, ologrammi e altri strumenti destinati alla falsificazione.

Modifica dell'art. 403 del Codice Penale.

1. Nell'art. 403 del Codice Penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto:

a) programmi informatici o altri mezzi che per la loro natura sono particolarmente atti alla contraffazione o l'alterazione;

b) ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".

Art.5

Dopo l'articolo 403 del Codice Penale è inserito il presente articolo:

"Articolo 403 bis

Fabbricazione di monete in violazione alle condizioni statuite dalle competenti autorità

1. Chiunque fabbrica banconote o monete metalliche usando gli strumenti o materiali legali in violazione dei diritti o delle condizioni in ragione delle quali le autorità competenti possono emettere moneta senza l'accordo di queste ultime, è punito con la prigione di terzo grado.
2. Alla stessa pena soggiace chi, fraudolentemente, fa uso di tali banconote e monete, le introduce nel territorio dello Stato ovvero le acquista o le riceve allo scopo di farne uso o di metterle in circolazione."

Art.6

L'articolo 409 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.409

Uso di monete e valori falsi ricevuti in buona fede

E' punito con la prigione di primo grado e la multa a giorni, chiunque, avendone conosciuto la falsità, usa o mette in circolazione monete aventi corso legale, titoli di credito, carta bollata, marche da bollo, francobolli od altri valori equiparati, ricevuti in buona fede.

La stessa disposizione si applica anche alle monete, ai valori e titoli esteri."

Art.7

Obblighi di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità.

1. Le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio all'Ispettorato per il Credito e le Valute.
2. L'Ispettorato per il Credito e le Valute può emanare disposizioni applicative del comma 1 nei confronti dei soggetti sopra indicati anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità.
3. I soggetti di cui al primo comma che violano o non ottemperano le disposizioni emanate dall'Ispettorato per il Credito e le Valute ai sensi dei superiori commi, ovvero non ritirano dalla circolazione, ovvero non trasmettono le banconote o le monete metalliche in euro sospette di falsità,

sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.500 (lire 4.840.675) a euro 25.000 (lire 48.406.750).

4. La competenza ad applicare la sanzione spetta all'Ispettorato per il Credito e le Valute.

5. In caso di indagini giudiziarie presso le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro il Commissario della Legge si avvale ad ogni effetto dell'Ispettorato per il Credito e le Valute.

Art.8

Cooperazione e reciproca assistenza.

1. L'Ispettorato per il Credito e le Valute nell'ambito dell'applicazione del presente decreto, trasmette, ai fini di analisi e identificazione, le banconote e monete metalliche sospette di essere false, nonché i relativi dati tecnici e statistici di cui dispone alle Autorità nazionali di altri Stati aventi eguali compiti. Agli stessi organismi può inoltre richiedere la collaborazione e l'assistenza necessaria per garantire la repressione delle falsificazioni.

2. Le disposizioni di cui al superiore comma saranno applicate in modo tale da non impedire l'utilizzazione e la conservazione delle banconote sospette di essere false come elementi di prova nell'ambito dei procedimenti penali.

Art.9

Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale.

1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonché i valori di bollo espressi in euro non aventi ancora corso legale.

2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1° gennaio 2002.

3. Per i reati previsti dagli articoli 401 e 403 del Codice Penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un grado, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.

Art.10

Conversione delle sanzioni pecuniarie penali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto 19 aprile 1999 n. 43.

2. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 1 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.

Art.11

Sostituzione della espressione "multa a lire" con "multa"

1. A decorrere dal 1°gennaio 2002 l'espressione "multa a lire" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: "multa".

Art.12

1. A decorrere dal 1°gennaio 2002, l'articolo 84 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 84

Multa

Nella multa la somma da pagare viene stabilita dalla legge direttamente in denaro, fra il minimo di 250 euro e il massimo di 12.000 euro".

Art.13

1. E' abrogata ogni norma in contrasto con il presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 novembre 2001/1701 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Cecchetti - Gino Giovagnoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Fiorenzo Stolfi